



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Promozione della salute e Prevenzione
Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro
Area Rete Ospedaliera e Specialistica

Alle Direzioni generali e sanitarie delle ASL

Alle Associazioni di categoria

Oggetto: Esecuzione test antigenico al personale operante presso le strutture residenziali e semiresidenziali ed ai servizi ambulatoriali e domiciliari sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, di cui alle note n°956295 del 09.11.2020 e n°1035815 del 26.11.2020. Aggiornamento disposizioni

Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa l'esecuzione di test antigenico periodico ai lavoratori delle strutture residenziali sanitarie e socio-assistenziali che sono stati affetti da SARS-CoV-2, o che hanno concluso il ciclo completo di vaccinazione per tale virus.

Questa Direzione, quindi, ritiene di dovere aggiornare gli indirizzi contenuti nelle note in oggetto, avendo condiviso gli stessi con il SERESMI (Servizio Regionale per l'Epidemiologia, Sorveglianza e controllo delle Malattie Infettive)

Alla luce delle ultime conoscenze scientifiche, della attuale situazione epidemiologica, stante l'avvio della campagna vaccinale anti COVID-19, è opportuno aggiornare ulteriormente i contenuti della note n°956295 del 09.11.2020 e n°1035815 del 26.11.2020 dalla Regione Lazio, laddove viene disposto "*...che le strutture territoriali residenziali e semiresidenziali sottopongono tutto il personale operante all'esecuzione di test antigenico con una cadenza non superiore a 15 giorni e che, in caso di positività al test, la struttura dovrà attivare tutte le procedure di isolamento fiduciario già definite dai provvedimenti e ordinanze regionali...*",

L'attuale fase della pandemia da SARS-CoV-2 appare particolarmente complessa e caratterizzata dalla coesistenza di diversi fattori, tra i quali:

-una persistente diffusione del virus mitigata dalle misure di prevenzione attuate in ambito comunitario e lavorativo ma con possibilità di un ulteriore di ulteriore incremento dei casi nelle prossime settimane. In particolare, nella nostra Regione i dati disponibili evidenziano che, sebbene a partire dalla seconda metà di gennaio si sia osservata una diminuzione del numero di cluster nuovi

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Promozione della salute e Prevenzione

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

Area Rete Ospedaliera e Specialistica

o ancora in corso, questi eventi continuano a verificarsi nelle strutture residenziali causando un significativo numero di casi di infezione da SARS-Cov2 negli ospiti e negli operatori.

- l'avvio della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con un'ampia ma non completa copertura già raggiunta per gli operatori delle strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli ospiti delle strutture residenziali. A riguardo, gli studi clinici condotti sui vaccini oggi disponibili hanno dimostrato la loro elevata efficacia nel prevenire i sintomi della malattia COVID-19; la massima efficacia viene raggiunta dopo due settimane dal completamento della vaccinazione con la somministrazione della seconda dose.

Non è ancora del tutto noto se le persone vaccinate possano comunque essere contagiate in modo asintomatico e, in tal caso, essere contagiose.

- la comparsa di varianti virali apparentemente dotate di una maggiore potenzialità di diffusione, per le quali non è ancora del tutto accertata l'efficacia protettiva della vaccinazione, né è escluso il rischio di reinfezione.

Per quanto riguarda la tipologia di test antigenici da utilizzare si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2"

In tale contesto epidemiologico si ritiene prematuro derogare alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni emanate con le note regionali citate nel novembre 2020, inclusa l'esecuzione periodica di test antigenico con una cadenza non superiore a 15 giorni per tutti i lavoratori operanti a qualsiasi titolo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie in oggetto.

La disposizione riguarda anche gli operatori vaccinati, considerati allo stato attuale potenzialmente in grado di essere infettati e, quindi, trasmettere l'infezione da SARS-CoV-2, così come quelli con pregresso COVID-19

La stessa sarà modificata e aggiornata rapidamente alla luce di eventuali nuove evidenze scientifiche e sulla base dell'evoluzione dell'andamento epidemiologico.

A tal fine, il **medico competente** inserisce nel protocollo di sorveglianza sanitaria (al pari degli altri accertamenti) il tampone antigenico (con la periodicità definita nelle note regionali) quale accertamento preventivo, finalizzato alla salute e sicurezza dei lavoratori, e si raccomanda di tenere

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Promozione della salute e Prevenzione

Ufficio Sicurezza nei luoghi di lavoro

Area Rete Ospedaliera e Specialistica

conto, del rischio verso soggetti terzi con cui il lavoratore può venire a contatto, sia in ambito professionale (colleghi e pazienti) che extraprofessionale.

Tale misura deve essere adottata anche nei confronti del lavoratore che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (quindi anche con rapporto di tipo privatistico), svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Infine, si esprime una forte raccomandazione all'effettuazione di un test antigenico ogni 15 giorni per tutti gli operatori che hanno un rapporto diretto con l'assistito di natura privatistica, che svolgono assistenza diretta alla persona con fragilità (assistenti familiari, badanti, caregivers....)

Qualora il lavoratore non acconsenta all'esecuzione del test, il medico competente dovrà indicare, nel giudizio di idoneità alla mansione, le limitazioni affinché lo stesso non sia adibito a mansioni di assistenza diretta dei pazienti.

Tutte le misure previste nei riguardi dei lavoratori, come definiti all'art.2, comma 1, *lett.a)* del D.Lgs 81/08, devono essere adottate sulla base della valutazione del rischio specifico della struttura, effettuata congiuntamente con il RSPP, il MC, e con il coinvolgimento del RLS, con oneri economici a carico del datore di lavoro

Il Dirigente dell'Ufficio

Maurizio Di Giorgio



Il Dirigente dell' Area

Alessandra Barca


Il Dirigente dell' Area



Il Direttore

Massimo Annicchiarico
